

(N. 1749-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1951

Comunicata alla Presidenza il 4 agosto 1951

Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449, il Ministero del tesoro mise a disposizione dell'I.M.I. la somma di 3 miliardi destinati a finanziare il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale e di particolare utilità economica e sociale. I 3 miliardi furono elevati a 8 con decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 524 ed a 13 con decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675.

Una parte di questi finanziamenti è già rientrata; e poichè necessità di ripristino e di riconversione di imprese industriali permangono, se pure in minor misura, si affacciò il quesito se il Ministero del tesoro e l'I.M.I. potessero usare di tali rientri in base ai decreti istitutivi sovra accennati. Ma sorse il dubbio che tali decreti avessero esaurita la loro portata coll'impiego totale dei fondi stanziati. E quindi, ad ovviare eventuali difficoltà anche

dalla Corte dei conti alla quale tutti i provvedimenti di finanziamenti disposti dal Ministro del tesoro vanno sottoposti, fu ravvisato opportuno consiglio proporre apposito disegno di legge, che è quello appunto in esame, e di fronte al quale cade ogni incertezza attinente alla formale regolarità.

Sul merito di esso sembra non siavi motivo alcuno per non approvarlo. Se si trattasse di chiedere per lo scopo nuovi fondi al Tesoro, ovvia sarebbe la esitazione di fronte alle difficili condizioni del bilancio; ma qui trattasi di reimpiegare, per gli stessi scopi, le somme che ad essi furono destinate, e che in parte sono state restituite. Sembra d'altronde conforme

a giustizia ed equità che dei benefici voluti dal primo decreto n. 449 possano anche godere imprese industriali che al primo reparto non poterono essere partecipi o, vi furono ammesse in misura insufficiente, pure avendone tutti i titoli di importanza e di necessità.

Questi nuovi finanziamenti saranno dati con tutte le cautele e tutte le garanzie atte ad assicurarne il buon collocamento, e il graduale rientro. L'articolo 2 del disegno di legge indica quali sieno queste cautele e garanzie.

La Commissione pertanto esprime il parere che il disegno di legge debba essere approvato.

BERTONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sino al 31 dicembre 1950 sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale.

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a riutilizzare le somme — in capitale ed interessi — recuperate dall'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) fino al 31 dicembre 1950, in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524 ed all'articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, entro il limite di lire tre miliardi.

Art. 2.

Le somme di cui all'articolo 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 e sono destinate a copertura dell'onere dipendente dalla concessione di ulteriori finanziamenti da effettuarsi dall'Istituto mobiliare italiano a favore di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale, per il ripristino, la riconversione e continuazione dell'attività aziendale.

Il riconoscimento delle ragioni di interesse generale e di particolare utilità economica e sociale deve essere effettuato, nei confronti di ciascuna impresa industriale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la Ricostruzione (C. I. R.).

Art. 3.

Sono estese ai finanziamenti di cui alla presente legge le norme, le modalità e le agevolazioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale.

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a riutilizzare le somme — in capitale ed interessi — che sono state o che saranno restituite all'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524 ed all'articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675.

Art. 2.

Le somme di cui all'articolo 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951-52 e successivi sono destinate a copertura dell'onere dipendente dalla concessione di ulteriori finanziamenti da effettuarsi dall'Istituto mobiliare italiano a favore di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale, per il ripristino, la riconversione e continuazione dell'attività aziendale.

Il riconoscimento delle ragioni di interesse generale e di particolare utilità economica e sociale deve essere effettuato, nei confronti di ciascuna impresa industriale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.).

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio — con propri decreti — le variazioni occorrenti ed a stipulare le convenzioni che si rendessero necessarie per la applicazione della presente legge.

Art. 4.

Identico.